

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

Art. 14, comma 7

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,  **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga e' prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

**2. Circolare MIUR n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483**

Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

**Deroghe**

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
  - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- 

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII" - CESATE

**PROPOSTA DEROGA LIMITE MONTE ORE ANNUALE DEL CURRICOLO**

(DPR 22 giugno 2009, n. 122; art 14, comma 7)

Sono consentite motivate e straordinarie deroghe ai limiti suddetti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tali deroghe sono concesse per assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati, che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione a stage di orientamento in vista della scelta della Scuola Secondaria di II grado;
- iscrizione nella scuola italiana nel corso dell'anno scolastico, previa documentazione attestante il percorso scolastico in atto in altro paese; in questo caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione;
- situazioni di natura socio – economica, familiare e culturale a seguito delle quali il consiglio di classe ritenga, nell'interesse del minore, opportuno che questi venga ammesso alla classe successiva, considerando:
  - l'età,
  - le abilità di base,
  - le concrete potenzialità di recupero,
  - i progetti antidispersione scolastica concordati;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I..

**Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.**